

## **PROGETTO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DEL "CAMPO DI CALCIO" DI VIA GIOVANNI XXIII**

### **RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA**

Premesso che il Comune nell'esercizio delle funzioni cui è istituzionalmente preposto, favorisce e promuove lo sport quale mezzo per la valorizzazione dell'individuo, il benessere individuale e collettivo e la socializzazione tra i cittadini, rendendo più agevole l'inserimento degli individui nel tessuto sociale.

Gli impianti sportivi comunali sono destinati alla promozione e alla pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, e l'uso pubblico degli stessi è diretto essenzialmente a soddisfare gli interessi generali della collettività.

La gestione degli impianti sportivi comunali è finalizzata, secondo criteri di efficienza, funzionalità, qualità, economicità, partecipazione e trasparenza, nel rispetto degli indirizzi di promozione sportiva, a realizzare obiettivi di economicità complessiva ed il loro utilizzo è realizzato secondo criteri volti a consentire l'ottimizzazione dell'offerta ed a garantire alle Associazioni sportive del territorio un quadro strutturale di riferimento ampio, con riferimento a quanto previsto dall'art. 90, della legge n. 289/2002 nonché dalla L. Regionale n. 33 del 04.12 2006 e s.m.i. rubricata "Norme per lo sviluppo per tutti e per tutte"; tale ottimizzazione si realizza anche mediante l'affidamento in gestione in via preferenziale alle associazioni, alle società sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva e alle federazioni sportive così come previsto dal comma 25 del citato art. 90 L. 289/2002.

Già da diversi anni il Comune di Ostuni, non potendo provvedere direttamente, sia per carenza di personale che per la complessità organizzativa ed operativa del servizio, affida la gestione degli impianti sportivi comunali esistenti ad associazioni sportive operanti sul territorio e tale scelta si è dimostrata complessivamente positiva in quanto ha prodotto una economicità di gestione, riducendo parzialmente l'intervento finanziario del Comune a copertura delle spese di gestione dell'impianto stesso, oltre a garantire una maggiore qualità dei servizi.

Pertanto, ragioni economiche e di opportunità sociale, dettate dalla esigenza di pervenire ad un miglioramento della qualità del servizio, insieme alla esigenza di favorire il coinvolgimento e la partecipazione dell'associazionismo nella gestione del servizio pubblico sportivo giustificano il ricorso alla concessione a terzi della gestione, come peraltro previsto dall'art.13 dello Statuto Comunale.

Inoltre la scelta compiuta in questi anni dall'Amministrazione di affidare la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale a società o associazioni sportive si è dimostrata la forma di gestione più idonea a soddisfare l'interesse generale connesso alla concreta rilevanza sociale dell'esercizio di pratiche atletiche, oltre che complessivamente positiva in termini di economicità di gestione.

L'Amministrazione, tenuto conto dei termini di scadenza dei contratti in corso, ritiene opportuno e necessario proseguire nella gestione complessiva ed integrata degli impianti sportivi comunali con affidamento in concessione ad operatori economici qualificati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 con una selezione dei possibili concessionari del servizio di gestione degli impianti

sportivi, singolarmente presi, mediante avviso pubblico con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n.50/2016, e secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo D.lgs n. 50/2016, e sulla base delle Linee di indirizzo espresse dall'Amministrazione comunale con deliberazione di G.C. n. 139 del 12.05.2017.

Tenuto conto che l'art. 90 della legge n. 289/2002, al comma 25, stabilisce che “ nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento”.

Che, ai sensi della legge regionale n. 33 del 04.12 2006 e s.m.i. rubricata “ Norme per lo sviluppo per tutti e per tutte”, al fine di adeguarsi alle prescrizioni nella stessa contenute, l'individuazione dei gestori deve avvenire per il tramite di una Convenzione la quale preveda non solo gli obblighi reciproci ma anche il rispetto di garanzie per il mantenimento della destinazione di uso pubblico degli impianti i quali devono essere aperti a tutti i richiedenti, così come di garanzie per la regolare ed ordinaria manutenzione delle strutture, fermo restando la facoltà di partecipazione a tutte le procedure di gara per ciascun sodalizio che, comunque non potrà gestire più di un impianto sportivo;

Ravvisata pertanto l'opportunità di continuare a coinvolgere i soggetti privati operanti nel settore sportivo nella gestione degli impianti di proprietà comunale, in un'ottica di responsabilizzazione degli stessi per l'ottimizzazione delle risorse, con conseguenti economie di gestione, anche perché una diversa modalità gestionale, oltre che antieconomica, non sarebbe praticabile per i noti vincoli di finanza pubblica in materia di assunzione di personale, e sulla base delle Linee di indirizzo espresse dall'Amministrazione comunale con deliberazione di G.C. n. 139 del 12.05.2017.

L'espletamento della procedura avverrà pertanto in linea con i seguenti indirizzi generali:

L'oggetto della gara concerne l'affidamento in concessione della gestione e manutenzione dell'Impianto Sportivo comunale del “Campo di Calcio” di Via Giovanni XXIII, nonché delle attrezzature, arredi, strumentazione, impianti tecnologici ivi contenuti di proprietà comunale, secondo i seguenti criteri:

- a) durata della concessione: anni 5;
- b) individuazione dei gestori, i quali possono essere singoli o associati fra loro, in base a procedure di evidenza pubblica, così come stabilito dall'art. 19 della legge regionale n. 33 e s.m.i, tra associazioni sportive, società sportive, enti di promozione sportiva che praticano attività di promozione sportiva riconosciuti dal Coni-Cip e discipline associate per l'attività sportiva oggetto dell'affidamento;
- c) che abbiano sede sociale in Ostuni, ovvero si impegnino ad aprire una unità locale in Ostuni prima della sottoscrizione del contratto;
- d) svolgano l'attività nell'ambito della struttura interessata alla gestione o di altra struttura almeno equivalente per dimensione a quella per la quale si concorre;
- e) qualora abbiano avuto in gestione o concessione impianti sportivi equivalenti per dimensioni a quelli per cui concorrono, non essere incorsi in sospensioni o revoca dell'affidamento;

f) la base d'asta, per la quale saranno ammesse offerte esclusivamente in diminuzione, riferita al contributo annuale di gestione dell'Impianto Sportivo Comunale del "Campo di Calcio" di Via Giovanni XXIII è determinata in € 30.000,00.

f bis) partecipino da almeno 5 anni nell'ambito della propria federazione a campionati nazionali e/o regionali e/o provinciali;

g) erogazione del contributo in rate bimestrali posticipate, previo accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale del puntuale adempimento a tutte le obbligazioni assunte con il contratto di concessione

### **INDICAZIONI INERENTI LA SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D. LGS. 81/2008**

Data la natura della concessione e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti particolari rischi ai fini della sicurezza.

In merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D.Lg. n. 81 del 09/04/08 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123), ai sensi della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si parla di interferenze nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice.

Pertanto non si prevede l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) a carico del concessionario in quanto non sussistono rischi da interferenza

Resta inteso che permangono immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.